



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

№ 8218/17

em + ct

Oggetto

IRPEF ILOR
ACCERTAMENTO
Motivazione
semplificata

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. STEFANO SCHIRO' - Presidente -
- Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -
- Dott. ENRICO MANZON - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

Ud. 18/01/2017 - CC

R.G.N. 202/2016

8218
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 202-2016 proposto da:

(omissis) SAS (omissis), in
 persona del socio amministratore, (omissis),
 (omissis), (omissis), (omissis)
 (omissis), (omissis) in (omissis), in proprio ed anche
 nella loro veste di eredi del Sig. (omissis), elettivamente
 domiciliati in (omissis), presso lo studio
 dell'avvocato (omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato
 (omissis) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (omissis), in persona del
 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

588
17

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 44/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO di TRENTO del 27/04/2015, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 27 aprile 2015 la Commissione tributaria di secondo grado di Trento accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 65/2/13 della Commissione tributaria di primo grado di Trento che aveva accolto i ricorsi proposti dalla (omissis) sas (omissis) e dai suoi soci contro gli avvisi di accertamento IRES, IRPEF 2006. La Commissione di secondo grado osservava in particolare che i contribuenti non avevano adeguatamente controprovato la presunzione di "non operatività" prevista dalla legge.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Considerato che:

Con l'unico mezzo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- i ricorrenti lamentano violazione/falsa applicazione dell'art. 30, comma 1, L. 724/1994 e vizio motivazionale, poiché il giudice di



appello non ha correttamente valutato la circostanza che nell'annualità fiscale *de qua* la società verificata aveva affittato la propria unica azienda, asserendo che perciò non poteva applicarsi la norma anticlusiva in questione.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che «In materia di società di comodo, i parametri previsti dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. nella l. n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, sicché la determinazione dell'imponibile è effettuata sulla base di precisi criteri di legge, che escludono qualsiasi discrezionalità deduttiva, imponendosi sia in sede di accertamento, sia di determinazione giudiziale, salva la prova contraria da parte del contribuente» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13699 del 05/07/2016, Rv. 640340); altresì analogamente che «In materia di società di comodo, i parametri previsti dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto» (Sez. 5, Sentenza n. 21358 del 21/10/2015, Rv. 636908).

Orbene, la Commissione di secondo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi -con giudizio che quanto al merito non può

essere sindacato in questa sede- rilevando in fatto che nell'annualità fiscale *de qua* la società contribuente “.. è stata gestita in perdita senza obiettivi di profitto immediati e concreti, perché l'unico bene di proprietà, costituito da un albergo in (omissis) , è stato ceduto in locazione a terzi, ad un canone che correttamente è stato ritenuto incongruo rispetto alle condizioni di mercato e non remunerativo rispetto alle rilevanti spese di risanamento e ristrutturazione sostenute nel corso degli anni 2004 e 2005 registrate nel libro dei cespiti ammortizzabili nella misura complessiva di euro 365.833,36 e tanto basta per non superare il cosiddetto “test di operatività”, senza bisogno di indagare e rivelare l'esistenza di intenzioni fraudolente od elusive”; inoltre che la società contribuente non aveva dato la prova contraria che le incombeva, in particolare a fronte della “plateale antieconomicità delle spese di ristrutturazione della struttura alberghiera..” e che non potevasi applicare la previsione di cui al comma 4 bis dell'art. 30, legge 724/1994 essendo a tal fine irrilevanti le scelte volontarie del contribuente, quali quella della società ricorrente, quanto piuttosto necessarie “oggettive situazioni” esimenti.


Il ricorso va dunque rigettato ed i ricorrenti condannati ^{in solido} alle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso; ^{PQM} ~~condanna~~ ^{in solido} i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente ~~principale~~ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ~~principale~~ a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, 18 gennaio 2017

Il Presidente
Stefano Schio




DEPOSITATO IN CANCELLERIA


oggi. 30 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 30 marzo 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92